



Procedimento R.G. 12841/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del
Giudice unico dr. Luciano Ambrosoli

ha pronunciato all'odierna udienza, dandone lettura alle parti, la
seguinte

S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile n. 12841/2015 Ruolo Generale promossa

D A

XXX S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. per procura in calce all'atto di
citazione in opposizione

ATTORE OPPONENTE

c o n t r o

Ing Lease S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. per procura allegata al ricorso per
decreto ingiuntivo

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4283/2015

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 4283/15 provvisoriamente esecutivo,
notificato il 2 luglio 2015 con atto di precetto, il Tribunale di Brescia
ha ingiunto a XXX di pagare a Ing Lease (Italia) S.p.A. la somma di €
20.889,46 (oltre ad interessi e spese) a titolo di canoni insoluti al 29
gennaio 2015, dovuti in forza di contratto di locazione finanziaria di
beni immobili stipulato l'1 settembre 2008 n. 14425 fra la ricorrente e
YYY S.r.l., alla quale subentrava, per cessione di contratto in data 16
aprile 2010, XXX S.r.l. (all. 6 ricorso).

Con atto di citazione in opposizione notificato il 23 luglio 2015
XXX ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e formulato
domanda riconvenzionale di condanna, previa dichiarazione di nullità
delle condizioni del contratto di locazione finanziaria e di gratuità del
medesimo ai sensi dell'art. 1815 c.c., di Ing Lease (Italia) S.p.A. alla
restituzione delle somme incassate a titolo di interessi (per un totale
di €119.055,09 oltre IVA) e al risarcimento di danni quantificati in €
50.000,00.

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.

12841/2015

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing

1.

In particolare l'opponente ha chiesto dichiararsi nullità del contratto di leasing: a) per usurarietà dei tassi contrattuali (il contratto 1 settembre 2008 prevede tasso leasing del 6,386% e tasso mora dell'11,10%, a fronte di tasso soglia usurario all'epoca determinato in € 10,64%), con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. della clausola sugli interessi (corrispettivi e moratori) e gratuità del leasing, e in subordine per usura sopravvenuta; b) per illegittima previsione di piano di ammortamento cd. "alla francese" (a rate costanti), che determinerebbe una forma di anatocismo implicito in violazione dell'art. 1283 c.c. e, per la conseguente indeterminatezza o incertezza dell'interesse non conforme a quello nominale contrattuale, degli artt. 1418 e 1346 c.c.; c) per indeterminatezza del costo dell'operazione e violazione delle regole in materia di trasparenza bancaria, non contenendo la scrittura privata indicazione di ISC ovvero di TAEG, con conseguente nullità ex art. 117 co. 4° TUB, e prevedendo inoltre il negozio meccanismo di indicizzazione non oggettivo e rimesso a determinazione unilaterale e discrezionale della concedente, in violazione dell'art. 118 TUB.

In conseguenza l'opponente deduce che il mancato pagamento dei canoni costituisce legittimo esercizio di eccezione di inadempimento e che illegittima e priva di effetti è invece la dichiarazione della concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa, e propone domanda di ripetizione degli importi che assume versati a titolo di interessi non dovuti e di risarcimento del danno in tesi sofferto, e forfettariamente quantificato in € 50.000,00, per le condizioni usuarie praticate, per la contrarietà a buona fede della condotta della controparte, per illegittimità segnalazione a sofferenza, per esclusione dall'accesso al credito e per danno di reputazione commerciale.

Costituitasi con comparsa in data 2 dicembre 2015 Ing Lease (Italia) S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

Rigettate in prima udienza l'eccezione di litispendenza proposta dall'opponente (che aveva in precedenza introdotto causa di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno ribadita in sede di opposizione) e di sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, ed autorizzate le parti al deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione anche sulla richiesta di CTU contabile per la verifica dell'usurarietà e indeterminatezza delle condizioni contrattuali avanzata da parte opponente e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.

Ribadito preliminarmente che la domanda svolta in questa sede da Ing Lease (Italia) S.p.A. ha ad oggetto il pagamento dei canoni non pagati alla data del 29 gennaio 2015 ed è diversa per *petitum* rispetto a quella anteriormente promossa dall'odierna opponente e pendente

(n. 4622/2015 RG) avanti ad altro giudice di questo Tribunale, e che in ogni caso l'istituto della litispendenza viene in considerazione esclusivamente per il caso di pendenza della medesima causa avanti a uffici giudiziari diversi (e non avanti a giudici diversi del medesimo ufficio), nel merito si osserva quanto segue.

Non vi è contestazione in ordine all'avvenuta stipulazione del contratto di locazione finanziaria e alla consegna dell'immobile (doc. 1-4 allegati al ricorso); alla cessione del contratto dall'originaria utilizzatrice a XXX (all. 6); al mancato pagamento di canoni mensili scaduti per il periodo giugno 2014/gennaio 2015 (v. estratto conto doc. 8); all'invio e al ricevimento in data 3 febbraio 2015 della raccomandata con la quale Ing Lease S.p.A. dichiarava di avvalersi della clausola risolutiva espressa e intimava l'immediata restituzione dei beni mobili locati e il pagamento dei canoni scaduti e degli interessi (doc. 7).

Indiscusso dunque che la società conduttrice, subentrata il 16 aprile 2010 nel contratto di locazione finanziaria 21 luglio 2008 con impegno a versare canoni mensili per 20 anni sino a luglio 2028, ha cessato il pagamento di ogni canone a far tempo dalla scadenza di giugno 2014, Ing Lease S.p.A. ha provato i fatti costitutivi del credito fatto valere in via monitoria (avente esclusivamente ad oggetto i canoni scaduti e non pagati sino alla data della dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 c.c., non il rilascio dell'immobile né le penali ulteriori per l'inadempimento).

Secondo l'opponente l'omesso versamento di canoni negli importi e alle scadenze convenuti, pure ammesso, non integra tuttavia inadempimento e non legittima l'esercizio della potestà di risoluzione ex art. 1456 c.c. in quanto, ricalcolato il piano di rientro in ragione della illiceità degli interessi moratori convenuti e applicati in misura superiore alla soglia usuraria ex art. 2 legge 1996 e del conseguente azzeramento di ogni interesse in applicazione dell'art. 1815 co. 2° c.c. (o comunque secondo il diverso interesse da determinarsi per illegittima capitalizzazione e violazione delle prescrizioni sulla trasparenza ex art. 116 e segg. TUB), alla data della pretesa risoluzione XXX aveva versato importo superiore a quello legittimamente esigibile dalla concedente.

Gli assunti dell'opponente sono infondati.

Quanto all'**usurarietà del tasso di interesse**, XXX (e la perizia tecnica Blue Line Consulting in data 19 febbraio 2015 allegata alla citazione) assumono che, inferiore alla soglia usuraria il tasso leasing pattuito (6,386%), l'illiceità – e il conseguente azzeramento di ogni interesse (corrispettivo e moratorio) per effetto della previsione dell'art. 1815 co. 2° c.c. - discenda dalla misura pattuita del tasso di mora che, da sé considerato (11,10%) o sommato al tasso leasing (6,386+11,10=17,486%) per effetto dell'applicazione della mora

sull'intera rata comprensiva di capitale e di interesse corrispettivo, è superiore al tasso soglia (10,64%) al tempo della sottoscrizione del leasing.

Va in primo luogo rilevato che il contratto di leasing in discussione determina l'interesse di mora per rinvio all'art. 5 comma 1 d.l.vo 9 ottobre 2002 n. 231, che fissa i criteri per la determinazione degli interessi moratori nelle transazioni commerciali (pari all'11,10% alla data del contratto oggetto di causa) e che, inoltre, è stata estesa dalla riformulazione dell'art. 1284 c.c. (introdotta con D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla L. 10 novembre 2014 n. 162) alla determinazione del saggio di interesse a far tempo dalla domanda giudiziale nei rapporti fra tutti i soggetti che non ne abbiano pattuito la misura: va da sé che, applicabile l'art. 5 co. 1 d.lvo 231/2002 ai crediti nascenti dal contratto di locazione finanziaria e, comunque, l'art. 1284 c.c. a qualsiasi credito pecuniario dalla data della domanda giudiziale, la clausola contrattuale che determina l'interesse di mora e che l'opponente assume illecita è in fatto superflua, in quanto il medesimo tasso troverebbe applicazione anche in mancanza di pattuizione, ed è, inoltre e soprattutto, ovviamente lecita, giacché in nessun caso può reputarsi illecito, per contrarietà alla disciplina in materia di usura o per altra causa, il tasso di interesse fissato in base ai parametri applicabili per legge.

L'opponente nulla invero replica alle osservazioni al riguardo svolte dalla creditrice. E del resto non vi è dubbio in ordine all'applicabilità ai contratti di leasing della disciplina dettata dal d.l.vo 231/2002 in materia di pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale: anche il contratto di leasing rientra fra i rapporti commerciali disciplinati dal testo normativo in esame, che all'art. 2 specifica che per "*transazioni commerciali*" devono intendersi "*i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo*"; è incontestabile che il contratto di leasing preveda il pagamento di un canone verso la prestazione di servizio della concessione di bene in godimento, e che appunto per tale ragione il canone, diversamente dalla rata di mutuo, è assoggettato ad IVA a norma degli artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972 (art. 3 co. 2: "*Costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le cessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili ...*"). Né potrebbe dirsi che, posto che i decreti ministeriali (che in esecuzione della legge 108/1996 indicano i tassi di interesse effettivi globali medi in base ai quali si determinano i limiti di usurarietà) sono differenziati per categorie di operazioni e contemplano anche i rapporti di locazione finanziaria, per tali rapporti debba in via interpretativa escludersi l'applicazione della disciplina avente forza di legge successivamente introdotta in materia di ritardati

pagamenti e di interessi moratori e dettata per tutte le transazioni commerciali: se e quando l'interesse moratorio così determinato in forza della d.l.vo 231/2000 risulta superiore alla soglia prevista in forza dei decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996 la conseguenza che logicamente se ne deve trarre è che il limite *ex lege* 108/1996 in questo caso non trova applicazione (quanto meno perché superato da norma avente forza di legge successiva, ove pure non si intenda accedere all'opinione della non pertinenza in assoluto delle soglie usuarie rispetto agli interessi di mora e della esclusiva riferibilità di esse agli interessi corrispettivi, secondo orientamento interpretativo non univoco e comunque diffuso e recepito anche da questo Tribunale) e non certo che ai soli effetti del d.l.vo 231/2000 il contratto di locazione finanziaria non abbia ad oggetto prestazione di servizi e non sia qualificabile come transazione commerciale.

Sufficiente quanto esposto ad escludere l'illiceità del tasso di mora contrattuale, vale aggiungere che la stessa previsione normativa, ai sensi del d.l.vo 231/2000 e del novellato art. 1284 c.c., di criteri di fissazione del tasso di mora che ben possono determinare il superamento della soglia usuariera corrobora l'opinione, più radicale circa l'infondatezza della tesi dell'opponente, della generale estraneità dei tassi di mora alla disciplina in materia di usura, dettata esclusivamente per interessi corrispettivi e remunerazioni in genere del finanziamento.

Pur noto quanto viene prospettato in *obiter dicta* dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 29/2002 e della Corte di Cassazione nn. 5286/00 e 5324/03 e ripreso più di recente da Cass. 350/2013 e da ultimo (con motivazioni che invero si esauriscono nell'enunciazione del principio per richiamo ai citati precedenti, senz'altra argomentazione) dalle ordinanze Cass. VI, 5 dicembre 2016 n. 5598/17 e 13 luglio 2017, n. 23192 - la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura pare doversi logicamente desumere dalla formulazione dell'art. 644 c.p. (che attribuisce rilievo a interessi o utilità dati o promessi "*in corrispettivo di una promessa di denaro o altra utilità*" e "*collegate all'erogazione del credito*", e dunque agli interessi corrispettivi o sinallagmatici rispetto alla promessa o dazione di denaro e non a quelli moratori, che per la loro natura risarcitoria sono di applicazione eventuale e successiva, solo per il caso di inadempimento e limitatamente all'ammontare della prestazione insoluta anziché per l'intero importo finanziato) e dalla esclusione degli interessi moratori (così come delle penali per anticipata risoluzione e in genere di tutti "*gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo*" e le spese corrispondenti a costi effettivamente sostenuti o non dipendenti dal finanziamento) dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usuario ai sensi dell'art. 2 legge 108/1996 (con conseguente disomogeneità del

raffronto che l'opponente propone di operare fra tasso soglia usurario normativamente determinato in base al TEGM e tasso convenuto con il singolo cliente comprensivo degli interessi moratori, di applicazione – si ribadisce - eventuale e limitata all'importo dell'inadempimento; sulla necessità, per contro, di raffronto da compiersi secondo criteri omogenei si rinvia, oltre che a principio di logica invero elementare, ad es. a Cass. Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 e Cass. Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22270, riguardanti il simile tema del computo delle commissioni di massimo scoperto).

Nessuna indicazione contraria viene dall'art. 1 del D.L. 394/00, norma di interpretazione autentica secondo cui *“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*, giacché la locuzione *“a qualunque titolo”*, in ragione della quale la norma viene sovente invocata a sostegno della applicazione della disciplina in materia di usura anche agli interessi moratori, deve invece intendersi nel senso di comprendere nel computo da raffrontare alla soglia usuraria tutti gli elementi di remunerazione corrispettiva del credito, comunque denominati e eventualmente dissimulati, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2 co. 1° legge 108/96 che, nell'elencare tutti gli elementi corrispettivi da considerare per il calcolo del TEGM, si riferisce esplicitamente alle remunerazioni varie del finanziamento (interessi; commissioni; remunerazioni a qualsiasi titolo; spese, escluse quelle per imposte e tasse) e non ai soli interessi; nulla ha a che vedere con l'interesse di mora, che ha invece natura risarcitoria, non è dovuto al momento della erogazione del credito ma solo in caso eventuale di inadempimento e nei limiti di esso (e non sull'intero capitale), e che proprio per la sua natura è logico possa essere ben più oneroso e, significativamente, non è compreso negli elementi costitutivi del TEGM (che raggiungerebbe in tal caso valori assai più elevati con proporzionale aumento delle soglie usurarie applicabili anche ai meri interessi corrispettivi e conseguente grave riduzione della tutela di quanti accedono al credito).

Ciò non importa – come si paventa - la sottrazione degli interessi moratori a limiti o controlli purchessia, giacché, ricondotta la previsione dell'art. 1224 co 2° c.c. alla funzione propria della clausola penale (l'interesse moratorio non costituisce remunerazione del credito ma liquidazione convenzionale e forfetaria del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria), in caso di determinazione eccessiva l'obbligato può chiederne la riduzione ex art. 1384 c.c. (cfr. ad es. Cass. Sez. III, 18 novembre 2010, n. 23273).

Ma anche diversamente opinando, l'usurarietà del tasso degli interessi di mora - in sé lecito perché fissato sulla base del rinvio a norma di legge della quale dovrebbe farsi applicazione anche nel

silenzio delle parti – neppure può in concreto discendere da pretesa impropria applicazione all'intera rata del leasing, comprensiva di capitale (*rectius*: corrispettivo del godimento del bene) e di interesse, giacché la pretesa dell'opponente e della perizia tecnica di parte di sommare il tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori non è conforme ad alcun indirizzo interpretativo ed è manifestamente contraria a norme e logica, ove appena si consideri che: 1) l'interesse moratorio, dovuto in via eventuale in caso di inadempimento, non si somma a quello corrispettivo ma si sostituisce ad esso; 2) la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, oltre ad essere conforme all'art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 che legittima tale forma di anatocismo, dal punto di vista matematico non si traduce affatto nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora ma produce effetto assai meno significativo (il tasso di mora va ad incidere non sull'intero capitale ma sulla frazione mensile di esso portata in ammortamento e sulla relativa quota di interessi); 3) il tasso risultante dalla somma di tasso corrispettivo e moratorio, così impropriamente calcolato, non sarebbe comunque da raffrontarsi al tasso soglia determinato secondo il TEGM (non omogeneo in quanto – come sopra osservato - calcolato senza tenere conto dei tassi di mora), ma eventualmente in rapporto a soglia più elevata coerente con la usuale maggiore onerosità dei tassi di mora rispetto a quelli corrispettivi, e dunque tenendo almeno conto della circolare esplicativa Banca d'Italia 3 luglio 2013, punto 4 in relazione al punto 1 (secondo cui la soglia, indicata a fini di vigilanza sugli interessi di mora, si identificherebbe nel TEGM maggiorato di tasso aggiuntivo del 2,1%, e quindi aumentato di un quarto + 4 punti percentuali secondo i nuovi criteri di cui al D.L. 70/11).

Infine, pare ancora opportuno aggiungere con riguardo alla lamentata usura, che neppure può condividersi l'interpretazione proposta circa gli **effetti della disciplina ex art. 1815 c.c.** (sia o meno essa applicabile in materia di leasing) e l'invocata estensione dell'azzeramento degli interessi anche a quelli corrispettivi lecitamente determinati e non solo a quelli moratori in ipotesi usurari: la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori e l'autonomia delle pattuizioni contrattuali relative agli uni e agli altri orientano a ritenere che l'eventuale nullità della clausola relativa all'interesse di mora non possa estendersi all'autonoma e lecita previsione relativa all'interesse corrispettivo, conformemente a logica e a lettera dell'art. 1815 co. 2 c.c. (che sanziona di nullità la clausola con la quale siano convenuti interessi usurari, e non ogni pattuizione contrattuale relativa ad interessi).

La contestazione di **usura sopravvenuta** viene genericamente evocata e in nessun modo argomentata, ed comunque infondata in diritto (v. Cass. Sez. Un. 19 ottobre 2017, n. 24675).

Del tutto arbitraria è l'affermazione di principio della **illiceità dal piano di ammortamento costante** (c.d. alla francese) in quanto contrario al divieto di anatocismo e causa di surrettizia maggiore onerosità e indeterminatezza del tasso di interesse effettivo.

Il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò *tout court* in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che (pure volendo pienamente assimilare al mutuo il leasing, nel quale assume rilievo anche il godimento del bene oltre alla mera retribuzione del finanziamento) prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo in modo che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è via via decrescente (v. anche Cass. Sez. I, 22 maggio 2014, n 11400: *“la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia”*).

Il contratto sottoscritto dalle parti è del resto del tutto conforme alle prescrizioni previste dall'art. 117 co. 4 TUB¹ e in generale al requisito di determinatezza dell'oggetto, posto che il piano di ammortamento (con puntuale indicazione di numero di rate, importi, decorrenza e scadenze, prezzo di opzione), i tasso di leasing, di mora e di attualizzazione e il criterio di indicizzazione sono tutti specificamente e chiaramente espressi.

D'altra parte **TAEG e ISC**, dei quali l'opponente lamenta la mancata menzione deducendone la nullità del contratto di locazione finanziaria, non rientrano nel contenuto tipico determinato di tale contratto secondo le prescrizioni che la Banca d'Italia ha adottato in attuazione dell'art. 117 co. 8 TUB².

¹ *“I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*

² *“La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difforni sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle*

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia il TAEG è in via generale previsto (v. art. 125 *bis* TUB) per i contratti stipulati con il consumatore, quale logicamente non è l'imprenditore utilizzatore di beni strumentali oggetto di locazione finanziaria, e per il leasing finanziario unicamente si richiede (v. circolare 22 del 21 aprile 1999, aggiornamento 25 luglio 2003) l'indicazione del "tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato ... e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale", che corrisponde appunto al tasso di leasing che nel contratto oggetto di causa è puntualmente determinato; e l'estensione del TAEG, previsto per contratti di credito ai consumatori, ai contratti con soggetti diversi dai consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e ridenominato indicatore sintetico di costo - ISC) è prevista dalla circolare 29 luglio 2009 (peraltro successiva al contratto in discussione) per "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (sezione 2, § 8), laddove il riferimento agli "altri finanziamenti" non può intendersi comprensivo del leasing finanziario posto che il § 1 della medesima sezione 2 che, al § 8, come sopra disciplina l'ISC, nell'individuare il generale ambito di applicazione della sezione 2 nomina specificamente numerosi rapporti, fra i quali il leasing finanziario, differenziato in questo caso dalla finale categoria residuale degli "altri finanziamenti"³.

L'indicizzazione, infine, non importa potestà unilaterale e discrezionale di modifica delle condizioni contrattuali da parte del concedente, essendo il criterio compiutamente disciplinato nel

prescrizioni della Banca d'Italia"

³ **Sezione 2 - § 1.Premessa:** "Le disposizioni della presente sezione si applicano ai seguenti servizi e operazioni: depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; emissione e gestione di strumenti di pagamento, incassi e pagamenti che non configurano servizi di pagamento ai sensi della sezione VI; custodia e amministrazione di strumenti finanziari"

§ 8. Indicatore Sintetico di Costo: "8.1 Conti correnti: [...] 8.2 Finanziamenti: "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003): — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2); — aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B) o, in presenza di ipoteca su un bene immobile, secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito immobiliare ai consumatori (sezione VI-bis, paragrafo 5.2.4, e Allegato 5C).

(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati

documento sottoscritto dalle parti e allegato al contratto, e fondato sulle variazioni di parametro oggettivo (tasso Euribor base concordato parametri oggettivi come rilevato e pubblicato su Il Sole 24 Ore) rispetto ad un indice base di riferimento consensualmente definito in 4,4700% alla data della stipulazione, in conformità dunque con la previsione dell'art. 118 TUB.

Sono dunque infondati gli assunti di parte opponente in ordine alla nullità delle condizioni del leasing e alla pretesa legittimità del proprio mancato adempimento in forza dell'art. 1460 c.c. (che comunque, si rileva, non può invocarsi a giustificazione il rifiuto o della riduzione della prestazione di pagamento del canone dovuto quale prezzo del godimento dell'altrui bene di cui si continui a beneficiare: cfr. ad es. Cass. Sez. III, 1 giugno 2006, 13133), e legittima, dunque, è stata la dichiarazione del concedente di volersi valere della clausola risolutiva espressa.

Del resto, giova ribadire, Ing Lease (Italia) S.p.A. non chiede in questa sede di dichiarare o pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento, e unicamente fa valere credito di pagamento di canoni contrattuali, scaduti ed insoluti da giugno 2014 fino alla dichiarazione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. inviata a gennaio 2015, che sussiste indipendentemente dalla risoluzione del contratto medesimo, trovando esso comunque fondamento sia nel permanere degli effetti del contratto e dell'obbligazione di pagamento del canone sia, alternativamente, nell'intervenuta risoluzione per inadempimento, in forza della espressa previsione contrattuale (art. 18 condizioni generali, da intendersi quale clausola penale) dell'obbligazione dell'utilizzatore di corrispondere, in caso di risoluzione per proprio inadempimento, le somme dovute per canoni, interessi e spese sino alla data di restituzione del bene.

Evidente la superfluità e comunque il carattere meramente esplorativo della CTU di cui anche in sede di precisazione delle conclusioni si chiede l'ammissione (non si tratta di verificare conteggi o eseguire accertamenti fondati su allegazioni di fatti rilevanti, ma di eseguire accertamenti invocati sulla base di prospettazioni di cui non si recepiscono i presupposti logici e di diritto), le domande di accertamento di nullità e di rideterminazione delle condizioni di contratto e le conseguenti domande di ripetizione di interessi e di risarcimento dei danni (assai genericamente dedotti quali conseguenza dell'usurarietà delle condizioni, della contrarietà a buona fede del comportamento della società concedente, della segnalazione alla Centrale Rischi etc.) sono per quanto esposto infondate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 ed avuto riguardo alle tariffe per cause di valore compreso fra € 52.001,00 e € 260.000,00, nel totale importo di €

11.810,00 (medie per fasi studio, introduttiva e decisoria: € 2.430,00 + € 1.550,00 + 4.050,00; minimo per fase istruttoria esaurita con il deposito delle memorie: € 3.780,00), € 5,00 per anticipazioni e € 3,00 per spese, oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 1.771,50) ed accessori.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia il 12 giugno 2015 n. 4283;

2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da parte opponente

3) condanna l'opponente XXX al pagamento in favore dell'opposta Ing Lease (Italia) S.p.A. (oggi Ing Bank N.V.) delle spese di lite, che liquida in € 11.810,00 per compenso, € 5,00 per anticipazioni, € 3,00 per spese imponibili, € 1.771,50 per spese generali, oltre a IVA e CPA

Così deciso in Brescia il 22 marzo 2018

Il giudice

Luciano Ambrosoli

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.